

RISCHI CATASTROFALI

Gli obblighi assicurativi per le imprese



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Riferimenti normativi



La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha introdotto per la prima volta in Italia l'**obbligo assicurativo per la copertura dei rischi catastrofali naturali** a cui è seguito il D.M. n. 18/2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante le modalità attuative e operative degli impegni di copertura.

Il quadro normativo si è concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (30.05.2025) della Legge n. 78/2025 di conversione del D.L. 39/2025 che ha differito il termine entro cui le micro, piccole e medie imprese devono stipulare i contratti a copertura dei danni cagionati da calamità naturali.



FINALITA'

L'obiettivo principale è quello di garantire una maggiore **tutela del patrimonio aziendale** e della **continuità operativa** in caso di emergenze, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici.

Soggetti obbligati

Tutte le imprese (ad eccezione di quelle agricole), **tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.**, con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero, ma con stabile organizzazione in Italia.

Cosa si intende per *stabile organizzazione*?

Si intende una **sede di affari** attraverso la quale un'impresa non residente in Italia esercita in tutto o in parte la propria **attività nel territorio dello Stato**.

NOTA

La specifica definizione è contenuta nell'**art. 162** del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed è sostanzialmente allineata all'art. 5 della Convenzione OCSE che delinea la definizione di stabile organizzazione a livello internazionale.

Scadenze

DIMENSIONE IMPRESA	SCADENZA PER LA STIPULA
GRANDI IMPRESE	31 marzo 2025
MEDIE IMPRESE	1 ottobre 2025
MICRO E PICCOLE IMPRESE	31 dicembre 2025

Cosa assicurare?

La legge, quanto ai beni da assicurare, li individua riferendosi alle immobilizzazioni materiali di cui alla lettera B-II n.1, 2, 3, comma 2, dell'**art.2424 c.c.** (Contenuto dello stato patrimoniale) a qualsiasi Titolo impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Detti beni, per essere oggetto della garanzia di legge, devono essere considerati dal punto di vista della loro **destinazione** che deve essere effettivamente e stabilmente **correlata allo svolgimento dell'attività d'impresa**.

L'**art. 1 del D.M. 18/2025** specifica nel dettaglio quali siano i **beni da assicurare**:

1. terreni e fabbricati
2. impianti e macchinari
3. attrezzature industriali e commerciali

Non vi rientrano le merci.

L'imprenditore dovrà quindi assicurare tutte le immobilizzazioni materiali rientranti in detto elenco, **anche se di proprietà di terzi** ad eccezione del caso in cui i beni in questione siano già coperti da una polizza assicurativa conforme agli obblighi posti dalla normativa stipulata da altri soggetti.

Nello specifico

Terreni

fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Fabbricato

intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Impianti e macchinari

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.

E poi

Attrezzature industriali e commerciali

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al Pra.

Quando invece iscritti al Pra i veicoli non rientrano nel campo di applicazione della norma.

Eventi coperti dalla polizza

Le polizze devono garantire la copertura per danni derivanti dai seguenti eventi tassativamente elencati:

- **Terremoti**

movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti.

- **Alluvioni, inondazioni ed esondazioni**

fuoriuscita di acqua da corsi d'acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi.

- **Frane**

movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.

Quale che sia l'evento, la legge pone il limite temporale **di 3 giorni dalla prima manifestazione (72 ore)** entro il quale termine la prosecuzione di un dato fenomeno debba essere considerato unico episodio e dunque un unico sinistro.

Quindi, un solo evento, unico massimale, un'unica franchigia (scoperto).

Danni indennizzabili

I danni indennizzabili sono quelli **direttamente** cagionati dall'evento catastrofale ai beni oggetto di copertura.

E se i beni assicurati sono di proprietà di terzi?

Qualora l'imprenditore abbia assicurato beni di proprietà di terzi, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene il quale è tenuto a **utilizzare le somme per il ripristino dei beni** danneggiati o periti o privati della loro funzionalità.

In caso di inadempimento di tale obbligo, l'imprenditore ha **diritto a una somma corrispondente al lucro cessante** per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento nel **limite del 40% dell'indennizzo** percepito dal proprietario.

Eventi non coperti

Le polizze non coprono:

- **danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.**
- **Danni derivati da conflitti armati, atti di terrorismo, sabotaggio e tumulti.**
- **Danni relativi a contaminazione radioattiva o da sostanze chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.**
- **Danni inerenti a immobili costruiti o ampliati abusivamente o privi di un valido titolo edilizio** **tranne nei casi in cui l'ultimazione risale a una data il cui il titolo edilizio non era obbligatorio ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.**

Conseguenze in caso di mancata stipula

Le imprese che non ottemperano all'obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse (il legislatore dice «dovrà tenersi conto») dalla possibilità di accedere **a contributi, a sovvenzioni o agevolazioni finanziarie** di carattere pubblico anche, ma non solo, con riguardo a quelli concessi in occasioni di eventi catastrofici.

Si tratta, quindi, di conseguenze importanti, basti considerare che in detta perdita di sostegno finanziario potrebbero rientrare le garanzie sui finanziamenti del Fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l'accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.

Massimali di indennizzo

- **Fino a 1 milione di euro di somma assicurata:** l'indennizzo è pari alla somma assicurata.
- **Tra 1 e 30 milioni di euro di somma assicurata:** indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
- **Oltre 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese:** il massimale è definito liberamente tra le parti.

Gli indennizzi debbono essere corrisposti agli aventi diritto nei limiti del **valore di ricostruzione a nuovo** quanto **ai fabbricati**; del **costo di rimpiazzo** relativamente **a impianti e macchinari nonché relativamente a attrezzature industriali e commerciali**; dei **costi di ripristino**, in relazione ai **terreni**.

Disposizioni transitorie

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge deve avvenire **a partire dal primo rinnovo o al primo quietanzamento utile** delle stesse.

Ciò significa che alla prima scadenza annuale un contratto vigente dovrà rinnovarsi solo a condizioni conformi alla legge, caso contrario dovrà essere sostituito o modificato con clausole integrative.

FAQ

In caso di Locazione, Comodato, Leasing

**su chi grava l'obbligo di
stipulare la polizza per i
danni provocati da
calamità naturali ed
eventi catastrofici?**

L'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., **anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà**, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

I beni immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono sono assicurabili?

Sì, in quanto l'articolo 1, comma 106, della Legge n. 213 del 2023 come modificato dalla **Legge n. 78 del 2025** ha provveduto a specificare che i suddetti immobili **sono assicurabili per i danni causati da tali eventi**.

I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?

No, i beni immobili in costruzione **non sono soggetti all'obbligo assicurativo**, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici

può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

Sì, l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze collettive.

Le imprese soggetto all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofici

sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese?

Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale

è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici?

L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione

è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici?

Come già detto, l'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.

L'obbligo di stipulare la polizza discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

Pertanto, se il professionista o la società tra professionisti non sono iscritti al Registro Imprese con natura imprenditoriale sono esclusi dall'obbligo.

Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

La disciplina legislativa di cui all'articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell'adempimento dell'obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici

deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge n. 39 del 2025 o necessita di ulteriori provvedimenti?

La disciplina recata dall'articolo 1, comma 102, della legge n. 213/2023 non ha carattere autoapplicativo.

Il comma 102 dell'articolo 1 stabilisce, infatti, che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese “*si deve tener conto*” nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.

Per quanto attiene alle misure di competenza del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, lo stesso è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di sua competenza alle imprese inadempienti.

Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo.

Attualmente, a titolo esemplificativo, risultano non più accessibili alle imprese che non hanno ottemperato all'obbligo di stipula di una polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofici, le seguenti agevolazioni: **contratto di sviluppo art. 43 D.L. 112/2008 S.M.I.**, regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora); **sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative** in tutto il territorio nazionale (**Smart & Start**).

L'elenco è consultabile sulla PIATTAFORMA DEL MIMIT.

La disposizione di cui al comma 102 della legge n. 213 in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa di cui alla suddetta

è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?

No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, **la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici**, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa **opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023** nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Ai beni non assicurabili in quanto abusivi o privi di un titolo edilizio valido

spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche?

No, ai beni non assicurabili in quanto abusivi o privi di un titolo edilizio valido non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Grazie per l'attenzione.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA